SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Basilicata colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 47 del 27 luglio 1990 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nei territori agricoli della regione Basilicata;

Vista la nota in data 6 luglio 1990 con la quale la regione Basilicata chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità nell'annata agraria 1989-90, ricadenti nei territori della regione Basilicata che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A3849

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lucera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Lucera è stabilita al 10 settembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A3873

DECRETO 9 agosto 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di S. Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere è stabilita al 10 settembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A3874

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 agosto 1990.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Istituto chirurgico ortopedico traumatologico» di Latina all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Istituto chirurgico ortopedico traumatologico» di Latina, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — modello MT/P da 0.064 Tesla della ditta Diasonics — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 21 settembre 1989 e 30 gennaio 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 4 maggio 1989 e 29 marzo 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 29 settembre 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale della apparecchiatura stessa in data 30 maggio 1990;

Decreta:

La casa di cura privata «Istituto chirurgico ortopedico traumatologico» di Latina è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, della apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 25 agosto 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A3857

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 5 settembre 1990.

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 26/1990).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio registrate nel mese di agosto si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione dei prezzi del metano;

Visti i provvedimenti CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 7 del 16 gennaio 1990, n. 8 del 16 febbraio 1990, n. 9 del 16 febbraio 1990 e n. 18 del 23 giugno 1990, relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Delibera:

Con decorrenza dal 1° settembre 1990 e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), aumentano di 26,0 L./m^3 pari a 2,83 L./Mcal (2,43 L./kWh) per gas a 9,200 Mcal/m^{3}st.

Nella trasformazione da L./m^3 a L./Mcal ed a L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applicherà alla seconda cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 318,13 L./kg.

Roma, 5 settembre 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A3876

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 495 al 501 relativi al corso biennale di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte facente capo alla facoltà di lettere e filosofia sono soppressi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 giugno 1990

Il rettore: CASULA

90A3861

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 19 aprile 1990.

Rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, contenente modificazioni allo statuto dell'Università di Trieste riguardanti la scuola diretta a fini speciali in tecnologie marittime;

Vista la ministeriale prot. n. 30 del 14 febbraio 1990, che affida all'Università di Trieste il provvedimento di correzione degli errori materiali rilevati nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989;

Decreta

di correggere gli errori materiali rilevati nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, contenente modificazioni allo statuto dell'Università di Trieste riguardanti la scuola diretta a fini speciali in tecnologie marittime, come appresso:

l'art. 325 va soppresso e sostituito dal seguente: «Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, la facoltà di giurisprudenza, la facoltà di scienze politiche, la facoltà di economia e commercio ed il dipartimento di scienze politiche. Sede della direzione della scuola è l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria»;

l'art. 328 va soppresso e sostituito dal seguente: «Nell'ambito di alcuni corsi, su indicazione del consiglio della scuola, potrà esservi l'obbligo di un tirocinio da svolgersi anche esternamente all'Università».

Trieste, 19 aprile 1990

Il rettore: FUSAROLI

90A3863

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale nelle scuole dirette a fini speciali, all'art. 103, contenente l'elencazione, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in tecnologia ceramica.

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI
IN TECNOLOGIA CERAMICA

Art. 398. — È istituita presso l'Università dell'Aquila la scuola diretta a fini speciali di tecnologia ceramica.

La scuola ha lo scopo di dare una formazione professionale ai quadri tecnici che dovranno operare nell'ambito dell'industria ceramica.

La scuola rilascia il diploma di esperto di tecnologia ceramica.

Art. 399. — La durata del corso di studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Art. 400. — In base alle strutture disponibili alla scuola possono essere ammessi, per ogni anno di corso, un numero massimo di venti iscritti e per un totale di quaranta studenti.

Al secondo anno della scuola sono ammessi soltanto gli studenti che abbiano superato positivamente gli esami del primo anno.

Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giuste le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 401. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di architettura ed urbanistica, di chimica, ingegneria chimica e materiali e di di energetica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 402. — Le materie di insegnamento sono le seguenti (tutte annuali):

1° Anno

elementi di chimica;
elementi di analisi matematica;
elementi di ingegneria dei materiali;
applicazioni di informatica;
analisi dei processi chimici industriali;
fondamenti di ceramica.

2° Anno:

tecnologia ceramica I;
tecnologia ceramica II;
i prodotti ceramici industriali;
inquinamento e depurazione;
economia ed organizzazione aziendale;
lay-out e servizi dello stabilimento ceramico.

Art. 403. — L'attività pratica comporta l'utilizzo di apparati e strumentazione per il processo e le misure su ceramiche.

Art. 404. — L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico. Detto tirocinio dovrà svolgersi sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola; consiste in attività riguardanti la produzione di ceramiche, svolte, preferibilmente, presso laboratori industriali; esso ha la durata di ottanta ore.

Art. 405. — La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e del tirocinio pratico si svolgono in modo da verificare la preparazione teorica e pratica.

L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 20 aprile 1990

Il rettore: SCHIPPA

90A3862

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 1990.

Rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 994, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze della produzione animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 585, con il quale è stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 994/1986 sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, concernente l'adeguamento dello statuto del corso di laurea in scienze della produzione animale alla nuova tabella XXXI-*ter*;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Bologna;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di apportare rettifica ad alcuni errori materiali presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 è così rettificato:

Art. 2 dello statuto - comma relativo alla facoltà di agraria:

Facoltà di agraria:

laurea in scienze agrarie, durata del corso cinque anni;

laurea in scienze della produzione animale, durata del corso cinque anni.

Art. 152 dello statuto:

La facoltà di agraria conferisce la laurea in «scienze agrarie» e «scienze della produzione animale».

Per la laurea in scienze agrarie la durata del corso degli studi è di cinque anni. Tale corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: «produzione vegetale», «tecnico-economico», «zootecnico». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo tra quelli attivati nel manifesto annuale degli studi non oltre il termine del secondo anno.

Per la laurea in scienze della produzione animale la durata del corso è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 gennaio 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A3866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 giugno 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato il decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990 n. 39 recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e di apolidi già presenti nel territorio dello Stato" limitatamente alle parti seguenti:

— art. 2 quarto comma lettera *a)* "delle esigenze dell'economia nazionale";

— art. 2 quarto comma lettera *b)* limitatamente alle parole "nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana";

— art. 4 quinto comma "Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.";

art. 4 nono comma limitatamente alle parole "salvo che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6";

art. 4 quattordicesimo comma "Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura, di pena ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.";

— art. 5 quarto comma "Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta o notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottata dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.";

— art. 9 quarto comma "È consentito l'utilizzo dei cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e da enti da case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma non che le modalità retributive previdenziali.";

— art. 9 sesto comma "I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui gli articoli 2511 e seguenti codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di paesi per i quali non sussiste condizione di reciprocità.";

— art. 10 primo comma limitatamente alle parole "prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.";

— art. 10 terzo comma limitatamente alle parole "per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari dall'adempimento degli obblighi scolastici";

— art. 10 sesto comma "In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazione amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a 5 cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.";

— art. 10 settimo comma "Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.";

— art. 11 terzo comma "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede all'erogazione dei contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari."».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Ottaviano, 105, presso l'ufficio dell'avv. Cesare Crosta (tel. 06/311532 - 381910).

90A3897

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sicilia e Puglia

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00062 del 2 agosto 1990

REGIONE SICILIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali)

Siracusa: pioggie alluvionali del 31 dicembre 1989, del 1° gennaio 1990, nel territorio dei comuni di Avola, Noto, Rosolini, Siracusa.

Decreto ministeriale n. 90/00065 del 2 agosto 1990

REGIONE PUGLIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Bari: siccità dal 1° ottobre 1989 al 20 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi.

Foggia: siccità dal 1° gennaio 1990 al 10 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Foggia, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Ordona, Orta Nova, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Trinitapoli, Troia, Zapponeta.

Lecce: siccità dal 1° novembre 1989 al 30 giugno 1990 nell'intero territorio provinciale.

Taranto: siccità dal 1° novembre 1989 al 15 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto, Torricella.

Brindisi: siccità dal 1° ottobre 1989 al 15 luglio 1990 nell'intero territorio provinciale.

Le regioni Sicilia e Puglia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A3844

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di ingegneria:
impianti elettrici.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
neurologia.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di magistero:
linguistica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
ginecologia ed ostetricia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3852

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione del comitato consultivo dell'Istituto nazionale del commercio estero

Con decreto ministeriale 14 luglio 1990 è stato costituito il comitato consultivo dell'Istituto nazionale del commercio estero (ICE) in attuazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

90A3851

MINISTERO DEL TESORO

N. 169

Corso dei cambi del 30 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1163,300	1163,300	1162,80	1163,300	1163,300	1163,30	1164,310	1163,300	1163,300	1163,30
E.C.U.	1540 —	1540 —	1538,50	1540 —	1540 —	1540 —	1540,700	1540 —	1540 —	1540 —
Marco tedesco	741,650	741,650	741,50	741,650	741,650	741,65	741,450	741,650	741,650	741,65
Franco francese	221,180	221,180	221,25	221,180	221,180	221,18	221,290	221,180	221,180	221,18
Lira sterlina	2233,800	2233,800	2237 —	2233,800	2233,800	2233,80	2234 —	2233,800	2233,800	2233,80
Fiorino olandese	658,450	658,450	658,40	658,450	658,450	658,45	658,050	658,450	658,450	658,45
Franco belga	36,105	36,105	36,12	36,105	36,105	36,105	36,104	36,105	36,105	36,10
Peseta spagnola	11,926	11,926	11,97	11,926	11,926	11,926	11,939	11,926	11,926	11,92
Corona danese	193,660	193,660	193,50	193,660	193,660	193,66	193,710	193,660	193,660	193,66
Lira irlandese	1989,600	1989,600	1988 —	1989,600	1989,600	1989,60	1989,700	1989,600	1989,600	—
Dracma greca	7,502	7,502	7,48	7,502	7,502	—	7,503	7,502	7,502	—
Escudo portoghese	8,405	8,405	8,34	8,405	8,405	8,405	8,410	8,405	8,405	8,40
Dollaro canadese	1012,200	1012,200	1015 —	1012,200	1012,200	1012,20	1012,558	1012,200	1012,200	1012,20
Yen giapponese	8,044	8,044	8,03	8,044	8,044	8,044	8,044	8,044	8,044	8,04
Franco svizzero	894,300	894,300	894 —	894,300	894,300	894,30	894,200	894,300	894,300	894,30
Scellino austriaco	105,381	105,381	105,20	105,381	105,381	105,381	105,389	105,381	105,381	105,38
Corona norvegese	191,550	191,550	191,50	191,550	191,550	191,55	191,750	191,550	191,550	191,55
Corona svedese	201,470	201,470	201,50	201,470	201,470	201,47	201,440	201,470	201,470	201,47
Marco finlandese	314,940	314,940	315,25	314,940	314,940	314,94	315,150	314,940	314,940	—
Dollaro australiano	945,100	945,100	948 —	945,100	945,100	945,10	944 —	945,100	945,100	945,10

Media dei titoli del 30 agosto 1990

Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,550
» » » 22- 6-1987/91	95,050
» » » 18- 3-1987/94	79,175
» » » 21- 4-1987/94	78,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,500
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,800
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,325
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,250
» » » » 18- 9-1985/90	99,975
» » » » 18-10-1985/90	100,075
» » » » 1-11-1983/90	100,300
» » » » 18-11-1985/90	100,100
» » » » 1-12-1983/90	100,625
» » » » 18-12-1985/90	100,525
» » » » 1- 1-1984/91	100,725
» » » » 17- 1-1986/91	100,275
» » » » 1- 2-1984/91	100,550
» » » » 18- 2-1986/91	100,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	100,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,925

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,600
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,600
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,875
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,900
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,600
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,225
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,350
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,400
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,025
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,150
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,300
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,375
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,400
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,225
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,475
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,175
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,325
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,200
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,875
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,050
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,500
»	»	»	»	20-10-1986/93	98 —
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,950
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,725
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,225
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,600
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,875
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,350
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,625
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,600
»	»	»	»	1- 9-1988/94	97,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,550
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,025
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98 —
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,200
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,100
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,775
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,225
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,675
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,425
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,375
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,575
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,450
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,050
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,575
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,125
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96,975
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,900
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,325
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,025
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,200
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,600
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,050
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,950
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,825
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,550
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,125
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,475

Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,875
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,800
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,675
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,725
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,900
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,925
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,675
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,200
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,350
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,175
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,075
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,025
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97,900
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,700
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	95,975
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,350
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,225
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	95,750
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,125
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,025
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,575
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	97,800
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,050
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,050
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95,775

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	101,150
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97 —
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,025
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,175
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,500
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,725
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,875
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,075
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,225
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,850
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,125
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,525
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,150
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,150
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,375
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,750
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,775
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,075
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,550
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	97,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M30080

N. 170

Corso dei cambi del 31 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1159,200	1159,200	1159,35	1159,200	1159,200	1159,200	1159,500	1159,200	1159,200	1159,20
E.C.U.	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —	1537 —
Marco tedesco	741,560	741,560	742,50	741,560	741,560	741,560	741,490	741,560	741,560	741,55
Franco francese	221,160	221,160	221,40	221,160	221,160	221,160	220,970	221,160	221,160	221,16
Lira sterlina	2199 —	2199 —	2204 —	2199 —	2199 —	2199 —	2199,750	2199 —	2199 —	2199
Fiorino olandese	658,200	658,200	658,90	658,200	658,200	658,200	658,520	658,200	658,200	658,20
Franco belga	36,105	36,105	36,13	36,105	36,105	36,105	36,110	36,105	36,105	36,10
Peseta spagnola	11,912	11,912	11,94	11,912	11,912	11,912	11,920	11,912	11,912	11,92
Corona danese	193,730	193,730	193,80	193,730	193,730	193,730	193,680	193,730	193,730	193,76
Lira irlandese	1990,500	1990,500	1992 —	1990,500	1990,500	1990,500	1990,300	1990,500	1990,500	—
Dracma greca	7,504	7,504	7,50	7,504	7,504	—	7,503	7,504	7,504	—
Escudo portoghese	8,391	8,391	8,34	8,391	8,391	8,391	8,398	8,391	8,391	8,40
Dollaro canadese	1006,700	1006,700	1007 —	1006,700	1006,700	1006,70	1006,500	1006,700	1006,700	1006,70
Yen giapponese	8,108	8,108	8,07	8,108	8,108	8,108	8,098	8,108	8,108	8,10
Franco svizzero	896,710	896,710	897	896,710	896,710	896,710	897,120	896,710	896,710	896,70
Scellino austriaco	105,451	105,451	105,50	105,451	105,451	105,451	105,460	105,451	105,451	105,45
Corona norvegese	191,460	191,460	191,50	191,460	191,460	191,460	191,700	191,460	191,460	191,46
Corona svedese	201,700	201,700	201,50	201,700	201,700	201,700	201,530	201,700	201,700	201,70
Marco finlandese	314,730	314,730	314,50	314,730	314,730	314,730	314,90	314,730	314,730	—
Dollaro australiano	947,600	947,600	945 —	947,600	947,600	947,60	948,300	947,600	947,600	947,60

Media dei titoli del 31 agosto 1990

Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,675
» » » 22- 6-1987/91	95,050
» » » 18- 3-1987/94	79,600
» » » 21- 4-1987/94	78,700
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,525
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,575
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » » 18- 9-1985/90	100,025
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	100,350
» » » » 18-11-1985/90	100,200
» » » » 1-12-1983/90	100,700
» » » » 18-12-1985/90	100,525
» » » » 1- 1-1984/91	100,750
» » » » 17- 1-1986/91	100,250
» » » » 1- 2-1984/91	100,550
» » » » 18- 2-1986/91	100,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	100,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,925

Certificati di credito del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91		100,850
»	»		1- 8-1984/91		100,625
»	»		1- 9-1984/91		100,550
»	»		1-10-1984/91		100,725
»	»		1-11-1984/91		100,900
»	»		1-12-1984/91		100,875
»	»		1- 1-1985/92		100,850
»	»		1- 2-1985/92		100,650
»	»		18- 4-1986/92		100,225
»	»		19- 5-1986/92		100,350
»	»		20- 7-1987/92		100,425
»	»		19- 8-1987/92		101,100
»	»		1-11-1987/92		100,150
»	»		1-12-1987/92		100,275
»	»		1- 1-1988/93		99,900
»	»		1- 2-1988/93		99,425
»	»		1- 3-1988/93		99,525
»	»		1- 4-1988/93		99,375
»	»		1- 5-1988/93		100,125
»	»		1- 6-1988/93		100,500
»	»		18- 6-1986/93		99,325
»	»		1- 7-1988/93		100,325
»	»		17- 7-1986/93		99,475
»	»		1- 8-1988/93		100,375
»	»		19- 8-1986/93		99,725
»	»		1- 9-1988/93		99,275
»	»		18- 9-1986/93		98,100
»	»		1-10-1988/93		99,700
»	»		20-10-1986/93		98,050
»	»		1-11-1988/93		100,025
»	»		18-11-1986/93		98,700
»	»		19-12-1986/93		99,100
»	»		1- 1-1989/94		99,725
»	»		1- 2-1989/94		99,175
»	»		1- 3-1989/94		99,425
»	»		15- 3-1989/94		98,800
»	»		1- 4-1989/94		98,650
»	»		1- 9-1988/94		97,925
»	»		1-10-1987/94		98,525
»	»		1-11-1988/94		98,050
»	»		1- 1-1990/95		98,025
»	»		1- 2-1985/95		99,300
»	»		1- 3-1985/95		97,025
»	»		1- 4-1985/95		96,400
»	»		1- 5-1985/95		96,400
»	»		1- 6-1985/95		97,075
»	»		1- 7-1985/95		98,225
»	»		1- 8-1985/95		97,925
»	»		1- 9-1985/95		96,875
»	»		1-10-1985/95		96,650
»	»		1-11-1985/95		96,825
»	»		1-12-1985/95		98,075
»	»		1- 1-1986/96		97,950
»	»		1- 1-1986/96 II		99,050
»	»		1- 2-1986/96		97,875
»	»		1- 3-1986/96		97,800
»	»		1- 4-1986/96		97,250
»	»		1- 5-1986/96		97,150
»	»		1- 6-1986/96		97,975
»	»		1- 7-1986/96		97,125
»	»		1- 8-1986/96		96,350
»	»		1- 9-1986/96		96,150
»	»		1-10-1986/96		94,275
»	»		1-11-1986/96		94,800
»	»		1-12-1986/96		95,800
»	»		1- 1-1987/97		95,125
»	»		1- 2-1987/97		93,950
»	»		18- 2-1987/97		94,900
»	»		1- 3-1987/97		95,025
»	»		1- 4-1987/97		94,575
»	»		1- 5-1987/97		94,600
»	»		1- 6-1987/97		95,350
»	»		1- 7-1987/97		95,150
»	»		1- 8-1987/97		95,725
»	»		1- 9-1987/97		96,450

Buoni Tesoro	Pol.	9,25%	1- 9-1990		99,875
»	»	11,25%	1- 9-1990		99,800
»	»	11,50%	1- 9-1990		99,675
»	»	9,25%	1-10-1990		99,875
»	»	11,50%	1-10-1990		99,900
»	»	11,50%	1-10-1990 B		99,875
»	»	9,25%	1-11-1990		99,725
»	»	9,25%	1-12-1990		99,625
»	»	12,50%	1- 3-1991		101,225
»	»	11,50%	1-11-1991		99,175
»	»	11,50%	21-12-1991		99,375
»	»	9,25%	1- 1-1992		97,100
»	»	9,25%	1- 2-1992		97,150
»	»	11,00%	1- 2-1992		97,950
»	»	9,15%	1- 3-1992		96,975
»	»	12,50%	1- 3-1992		99,900
»	»	9,15%	1- 4-1992		96,275
»	»	11,00%	1- 4-1992		97,275
»	»	12,50%	1- 4-1992		99,150
»	»	12,50%	18- 4-1992		99,350
»	»	9,15%	1- 5-1992		95,900
»	»	11,00%	1- 5-1992		97,200
»	»	12,50%	1- 5-1992		99,250
»	»	12,50%	17- 5-1992		99,200
»	»	9,15%	1- 6-1992		96,025
»	»	10,50%	1- 7-1992		98,125
»	»	11,50%	1- 7-1992		97,900
»	»	11,50%	1- 8-1992		98 —
»	»	12,50%	1- 9-1992		99,550
»	»	12,50%	1-10-1992		99,075
»	»	12,50%	1- 2-1993		98,875
»	»	12,50%	1- 7-1993		98,025
»	»	12,50%	1- 8-1993		97,950
»	»	12,50%	1- 9-1993		97,400
»	»	12,50%	1-10-1993		96,800
»	»	12,50%	1-11-1993		97 —
»	»	12,50%	1-11-1993 Q		97,100
»	»	12,50%	17-11-1993		97,050
»	»	12,50%	1-12-1993		96,500
»	»	12,50%	1- 1-1994		97,350
»	»	12,50%	1- 1-1990/94		96,500
»	»	12,50%	1- 2-1990/94		96,200
Certificati credito Tesoro	E.C.U.		20-10-1983/90	11,50%	99,775
»	»		16- 7-1984/91	11,25%	100,975
»	»		21- 9-1987/91	8,75%	97 —
»	»		21- 3-1988/92	8,50%	94,975
»	»		26- 4-1988/92	8,50%	95,125
»	»		25- 5-1988/92	8,50%	94,575
»	»		22-11-1984/92	10,50%	99,800
»	»		22- 2-1985/93	9,60%	97,775
»	»		15- 4-1985/93	9,75%	98 —
»	»		22- 7-1985/93	9,00%	95,772
»	»		25- 7-1988/93	8,75%	92,750
»	»		28- 9-1988/93	8,75%	92,975
»	»		26-10-1988/93	8,65%	92,375
»	»		22-11-1985/93	8,75%	94,950
»	»		28-11-1988/93	8,50%	92,150
»	»		28-12-1988/93	8,75%	92,300
»	»		21- 2-1986/94	8,75%	94,75
»	»		25- 3-1987/94	7,75%	90,375
»	»		19- 4-1989/94	9,90%	97,950
»	»		26- 5-1986/94	6,90%	89,350
»	»		26- 7-1989/94	9,65%	97,450
»	»		30- 8-1989/94	9,65%	96,450
»	»		24- 5-1989/95	9,90%	97,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M31080

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 22 agosto 1990 relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 31 agosto 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 novembre 1990 è di L. 97,33, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1991 è di L. 94,51 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 agosto 1991 è di L. 89,00, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A3898

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989 concernente: «Modificazione alla denominazione degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1990).

Nella tabella *B* allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 16, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella elencazione degli istituti professionali per il commercio interessati dal provvedimento, al quinto rigo, dove è scritto: *«Palazzol 90»*, si legga: *«Palazzolo sull'Oglio»*.

90A3871

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☏ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☏ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☏ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 0 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000